

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOIRIS

Art. 1 Costituzione e Sede

È costituita in Arezzo l'Associazione Culturale denominata "Arcoiris", Ente no profit. L'associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

L'associazione non ha scopi di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi associativi ed umanitari e potrà usufruire delle relative facilitazioni di legge derivanti dalla adesione agli Enti scelti. Si riserva altresì di aderire ad altre tipologie di organismi riconosciuti, nazionali ed internazionali, e potrà usufruire delle relative facilitazioni di legge derivanti dalla adesione agli Enti scelti.

Su delibera del Consiglio Direttivo, essa potrà decidere di aderire a consorzi, cooperative e ad altre associazioni, la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Art. 4 Scopi dell'Associazione

L'associazione è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di promuovere ed ideare attività di carattere culturale, educativo, didattico, formativo, motorio, ludico ricreativo, artistico, turistico-culturale, scientifico, antropologico e storico-archeologico, al fine di contribuire alla divulgazione, allo sviluppo, allo studio, alla ricerca, al dibattito ed alla promozione dell'arte e della cultura, della spiritualità e delle tradizioni autoctone e popolari in ogni suo aspetto e rappresentazione. Ha inoltre lo scopo di promuovere e diffondere uno stile di vita naturale e in armonia con l'ambiente e di sviluppare una coscienza ecologica attraverso eventi mirati a tali obiettivi. Si propone altresì lo sviluppo dell'espressione del potenziale umano, della consapevolezza e dell'autoguarigione.

L'associazione si propone inoltre di realizzare e promuovere testi e pubblicazioni, tramite l'uso di siti internet, libri, giornali e riviste, organizzando eventualmente centri di documentazione, aggiornamento culturale e cineforum.

Potranno essere organizzate sottoscrizioni a favore di organizzazioni e associazioni e l'Associazione potrà patrocinare e/o sponsorizzare gratuitamente manifestazioni connesse e collegate con gli scopi associativi.

Le attività, rivolte ad adulti e minori, potranno essere svolte in collaborazione con enti pubblici e privati, altre associazioni, professionisti, sia in territorio nazionale che all'estero.

L'Associazione si riserva, altresì, di organizzare manifestazioni aperte a tutti i cittadini.

Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione può, infine, ove lo reputi necessario, accedere a forme di finanziamento pubblico e privato, anche in partnership con altri soggetti.

Art. 5 Requisiti ed Ammissione degli associati

Possono rivestire la qualifica di associato dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo che prendono pertanto il titolo di Associati Fondatori, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi e lo statuto e che presentino richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale vaglierà e delibererà sulle domande di ammissione, nella prima riunione successiva alla richiesta.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'associato è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili se non a causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Art. 6 Doveri degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno associativo alla revisione dell'elenco degli associati;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio associativo.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 Assemblea degli associati

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea verrà convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente,
- all'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente,
- alla definizione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote di ammissione e dei contributi associativi

- all'approvazione e alla modificazione di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

L'assemblea verrà convocata in sede straordinaria per deliberare in merito:

- allo scioglimento dell'associazione;
- alle proposte di modifica dello statuto;
- al trasferimento della sede dell'associazione;

– ad ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite email oppure telefax o lettera raccomandata. In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, è necessario che siano presenti almeno 3 soci in regola con il pagamento delle quote associative e l'Assemblea delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza dal vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti mediante apposito registro dal segretario verbalizzante scelto dal Presidente di volta in volta e rimangono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da tre a sei membri scelti tra gli associati, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell'eventualità che uno o più consiglieri si dimettano dalla carica, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un ugual numero di soci come sostituti. Questi rimarranno in carica per la durata residua del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea ed in particolare ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno associativo alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- stabilire l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, valido con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato via email inviata almeno cinque giorni prima; in caso di particolare urgenza esso può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in apposito registro sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti associativi che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative.

Il Presidente può essere riconfermato dall'assemblea ordinaria.

Art. 12 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge le veci di ordinaria amministrazione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, in particolare avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al Vice Presidente è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio tra i suoi componenti e può essere riconfermato.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio stesso.

Art. 14 Finanze e Patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione e associative versate dagli associati nella misura fissata dal Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da contributi di società, enti, imprese e soggetti privati;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 Norme finali e generali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Tesoriere, il quale può avvalersi di professionisti abilitati esterni all'associazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.